

**Regione del Veneto**  
Giunta Regionale  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VICENZA

Prot. n 4011/32.12.45

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

Richiamate le precedenti ordinanze: n.9162, in data 22.05.1956 e n.7901, in data 18 agosto 1993;

CONSIDERATO che sono stati accertati fenomeni di depressione delle falde acquifere sotterranee, da cui traggono quasi esclusivi alimenti numerosi impianti acquedottistici pubblici;

TENUTO CONTO altresì dei numerosi pozzi artesiani esistenti nel territorio della Provincia di Vicenza, causa di depauperamento delle suddette falde acquifere;

RITENUTO indispensabile procedere alla salvaguardia delle residue disponibilità idropotabili;

VISTI gli articoli 105, 106 del R.D. 11.12.1933 n.1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

**ORDINA**

1. Che, in tutto il territorio della Provincia di Vicenza, l'erogazione dei pozzi salienti a getto continuo, sia regolata con idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.
2. Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.
3. Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli etc.) sono vietati e sono concessi soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

**AVVERTE**

Che, in caso d'inadempienza a quanto forma oggetto della presente ordinanza, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 219 del suddetto Testo Unico aggiornata nell'importo dall'art. 3 Legge 30.12.19070 n.1292 (da L. 30.000 a L. 1.500.000) e saranno applicati, caso per caso, gli ulteriori provvedimenti di legge.

I sindaci sono invitati a disporre, tramite i propri agenti giurati, la sorveglianza per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza, che s'intende definitiva per tutta la provincia di Vicenza, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi della L.R. 28.01.1977 n.10.

Vicenza addì 17 maggio 2000

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Luigi Fietta

